

Modalità e termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo

I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n.2/2021 e dalla presente delibera fatta salva la competenza della Azienda sanitaria locale (ASL) in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 2/2021 il Comune ricevuta la SCIA la trasmette immediatamente all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente al fine della verifica dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

Il Comune effettua la verifica della SCIA. Qualora la segnalazione risulti incompleta e sia possibile conformare l'attività intrapresa alle previsioni della legge e della presente delibera il responsabile del procedimento invita con atto motivato il dichiarante a conformare alla normativa vigente l'attività, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Qualora il dichiarante non provveda nel termine stabilito dall'amministrazione comunale, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. In conformità a quanto previsto dall'art.19, comma 3 della L.241/1990 in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico l'amministrazione con atto motivato dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

Il Comune dispone altresì la sospensione dell'attività nel caso di assenza dei requisiti previsti. Trascorso il termine assegnato dall'amministrazione senza che il dichiarante ottemperi alle prescrizioni il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni ai sensi dell'art.21 della L.241/1990 non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 483 del C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'azienda sanitaria locale territorialmente competente verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività medesime. In caso di carenze dei requisiti igienico-sanitari l'azienda sanitaria locale indica gli adeguamenti necessari fornendo un termine non superiore a trenta giorni per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il termine stabilito, l'azienda sanitaria locale ne dà comunicazione al Comune che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività. In attuazione del comma 3 dell'art.6 della L.R.2/2021 qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, che non consentono l'esercizio dell'attività a tutela e garanzia degli utenti, la ASL propone al Comune di sospendere l'attività. Il Comune adotta motivato provvedimento di sospensione dell'attività diffidando gli interessati ad adeguarsi entro il termine di trenta giorni. In difetto di ottemperanza alla diffida, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'attività in assenza della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.4 della L.R.2/2021
- b) esercizio dell'attività in assenza dei percorsi formativi di cui all'art.2 della L.R.2/2021
- c) esercizio dell'attività in contrasto con i divieti di cui all'art. 3 della L.R.2/2021
- d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- e) il titolare non ottemperi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di conformazione dell'attività

Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento e continui a svolgere l'attività il Comune lo diffida a provvedere concedendo il termine di 15 giorni, trascorsi i quali procede all'esecuzione coattiva con l'apposizione dei sigilli.

Agli effetti dell'applicazione della presente delibera, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività e controllare il possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui venga riscontrato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge e dalla delibera di attuazione il Comune dispone la sospensione dell'attività con invito ad conformarsi alle prescrizioni normative; in difetto di ottemperanza con successivo provvedimento l'amministrazione comunale emana il divieto prosecuzione attività.

I Comuni provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del presente provvedimento, a dotarsi di specifici regolamenti in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n.2/2021 e dai successivi provvedimenti attuativi.